237/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 78740** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f. omissis),

rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Musacchio (C.F. MSCNDR74L12D773N),

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro della difesa *pro tempore*.

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditO all'udienza del 7 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Andrea Musacchio per il ricorrente.

Considerato in

FATTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1. Con ricorso del 23 febbraio 2021 il sig. XX, militare di leva incorporato dal 15 dicembre 1983 al 6 dicembre 1984 presso il 5° BTG Paracadutisti "El Alamein" in Siena, ricorreva avverso il decreto del Ministero della difesa n. 125 del 9 settembre 2016 al fine di ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di categoria VIII in relazione all'infermità "lussazione acromion claveare sinistra" riportata in occasione dell'infortunio subito il 20 febbraio 1984, durante un lancio quale paracadutista presso la località Tassignano (LU). Per tale infortunio era stato compilato il Modello "C" per riconoscimento di lesione traumatica n. 61 del 22 febbraio 1984, riconoscendosi la dipendenza da causa di servizio dell'infermità stessa. Posto in licenza di convalescenza, il militare veniva congedato per fine ferma il 6 dicembre 1984.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A seguito della domanda di pensione privilegiata presentata il 7 maggio 2015 il Ministero avviava la procedura di accertamento medico legale presso la CMO di Roma che, con il parere n. BL/B A21518058 dell'8 marzo 2016, poneva la diagnosi di "esiti a grado non esimente di pregressa lussazione acromion-claveare in paziente con altra infermità: artrosi acromion-

claveare bilaterale maggiore a destra e sclerosi bilaterale del trochite", già valutata dipendente da causa di servizio ma giudicata non classificabile ai fini del beneficio pensionistico.

A seguito della domanda di aggravamento presentata il 23 agosto 2017, la CMO (parere n. BL/B A21718488 del 4 maggio 2018) classificava la suddetta infermità di categoria ottava a vita, tabella A, cui seguiva il D.M. n. 123 del 21 giugno 2018 concessivo del beneficio *de quo* dalla data della domanda stessa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Secondo l'assunto attoreo, il d.m. n. 125 del 9 settembre 2016 era erroneo e lesivo dei suoi diritti attesa la natura traumatica dell'infermità contratta in servizio, che avrebbe comportato il riconoscimento *ex officio* della pensione di privilegio dalla data del congedo del 20 febbraio 1984, e si palesava incongruo e contraddittorio rispetto agli atti adottati dall'Amministrazione, tra cui il successivo decreto n. 123/2018, concessivo della pensione di privilegio di categoria ottava.

Il ricorrente chiedeva dunque il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata almeno di ottava categoria, tabella A, a vita dalla data del congedo, stante la natura violenta e traumatica della lesione primigenia alla spalla sinistra, con onere *ex officio*

sulla relativa istruttoria, salva la diversa decorrenza ritenuta di giustizia anche in relazione al sollecito del 7 maggio 2015, con decorrenza degli effetti dal 1° giugno 2015. In via subordinata chiedeva di disporre CTU. Produceva documentazione sanitaria varia e relazione del proprio CTP.

2. Il 22 febbraio 2022 il Ministero della difesa depositava il fascicolo pensionistico relativo al ricorrente.

3. Con memoria del 5 luglio 2022 il Ministero della difesa si costituiva in giudizio. Si opponeva a tutte le argomentazioni di parte ricorrente, ribadendo la correttezza del proprio operato. Respingeva l'assunto circa l'asserito obbligo di avvio d'ufficio dell'*iter* istruttorio relativo al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico tabellare, sulla base della compilazione del Modello "C" da parte del Centro medico militare di Livorno in data 22 febbraio 1984, avendo con la compilazione di tale modello assolto all'obbligo dell'accertamento d'ufficio definitivo, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra lesione e servizio prestato, evidenziando che il ricorrente era stato collocato in congedo illimitato per fine ferma in data 6 dicembre 1984 e non per riforma. Riteneva insussistenti le contraddizioni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rilevate dal ricorrente circa gli esiti dei giudizi espressi dalla CMO di Roma, sottolineando la coerenza di determinazioni medico-legali con riferimento all'entità invalidante della patologia traumatica alla data del congedo nonché al suo processo di ingravescenza, obiettivamente riscontrato alla data del richiesto aggravamento, attesa l'inerzia del ricorrente che aveva avviato il procedimento di liquidazione pensionistica ad istanza solo l'8 maggio 2015, chiedendo poi l'accertamento dell'evoluzione *in peius* dell'affezione in data 23 agosto 2017.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Concludeva quindi per il rigetto della domanda e, in subordine, in caso di accoglimento chiedeva di fare salvi gli effetti di cui all'art. 191, comma 3, d.p.r. n. 1092/1973, con decorrenza delle prestazioni economiche dal 1° giugno 2015.

4. All'esito dell'udienza del 13 luglio 2022 questa Sezione disponeva di acquisire il parere dell'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute (nel prosieguo, UML) sul quesito "*se l'infermità contratta durante il servizio militare e riconosciuta già dipendente da causa di servizio (Modello C), indennizzata con D.M. nr. 123 del 21.6.2018, in sede di domanda aggravamento, può riconoscersi alla data della domanda 7.5.2015 meritevole di indennizzo sulla*

base della documentazione sanitaria prodotta in giudizio dal ricorrente". In caso affermativo, chiedeva di indicare l'iscrizione a categoria di pensione.

5. Il 21 luglio 2023 il ricorrente, rilevato il mancato avvio della CTU, chiedeva la fissazione di una nuova udienza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. All'esito dell'udienza del 17 gennaio 2024 questa Sezione, con ordinanza a verbale, assegnava all'UML nuovi termini per l'espletamento degli adempimenti di cui all'ordinanza n. 163/2022.

7. Con relazione del 31 maggio 2024 l'UML, previo esame della documentazione in atti ed esame obiettivo del ricorrente, sulla base delle considerazioni formulate, affermava che l'infermità contratta durante il servizio militare e riconosciuta già dipendente da causa di servizio (Modello C), indennizzata con d.m. n. 123 del 21 giugno 2018 in sede di domanda aggravamento, poteva riconoscersi già alla data della domanda del 7 maggio 2015 meritevole di indennizzo. Il complesso menomativo trovava equa ascrizione alla ottava categoria, tabella A, di cui al d.p.r. n. 834/1981, ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria.

L'UML dava atto che i consulenti di parte non avevano

fatto pervenire osservazioni o note critiche al parere.

8. Il 18 luglio 2024 il Ministero della difesa depositava parere di piena concordanza con le conclusioni medico legali riportate nella relazione peritale del CTU.

9. Il 4 settembre 2024 il ricorrente, visto il parere depositato dall'UML e la nota depositata dal Ministero della difesa, presentava istanza di fissazione dell'udienza, ai fini della definizione del giudizio.

10. Con memoria del 22 aprile 2025 il ricorrente affermava di condividere le conclusioni dell'UML, chiedendo il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di ottava categoria, tabella A vitalizia, fin dalla data del 7 maggio 2015, contestualizzando il relativo diritto con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. Chiedeva altresì la consequenziale pronuncia in merito alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, da distrarsi a favore del procuratore.

11. All'udienza del 7 maggio 2025, come da verbale, l'avv. Musacchio ha richiamato le deduzioni e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

conclusioni formulate, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di categoria ottava, tabella A, in relazione all'infermità "lussazione acromion claveare sinistra" riportata in occasione dell'infortunio subito il 20 febbraio 1984 durante il servizio di leva, con decorrenza dalla data del congedo per fine ferma del 6 dicembre 1984 o dalla data della domanda di pensione privilegiata presentata il 7 maggio 2015 anziché, come già riconosciuto, dalla data di presentazione dell'istanza di aggravamento in data 23 agosto 2017.

2. A seguito di espletamento di CTU medico legale, l'UML ha ritenuto che l'infermità contratta durante il servizio militare e riconosciuta già dipendente da causa di servizio (Modello C), indennizzata con d.m. n. 123 del 21 giugno 2018, in sede di domanda aggravamento, poteva riconoscersi già alla data della domanda datata 7 maggio 2015 meritevole di

indennizzo. Ha altresì ritenuto che il complesso menomativo trovava equa ascrizione all'ottava categoria, tabella A, di cui al d.p.r. n. 834/1981, ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Le argomentazioni su cui si fondano le conclusioni dell'UML, da intendersi qui richiamate, risultano del tutto esaustive e convincenti, coerenti con gli atti di causa e prive di vizi logici e sono pertanto pienamente condivise da questo giudicante.

Merita altresì di essere sottolineato che entrambe le parti hanno manifestato la propria adesione alle conclusioni del CTU.

In particolare, l'UML, previo esame della documentazione in atti e visita diretta del ricorrente, ha operato una correlazione fra il giudizio posto dai sanitari della CMO di Roma nel mese di marzo 2016 e quello redatto dai sanitari della CMO nel mese di maggio del 2018. Ha rilevato che "nella prima occasione, finalizzata all'eventuale ascrivibilità tabellare dell'infermità già diagnosticata dalla CMO di Livorno e già riconosciuta dipendente da causa di servizio, oltre agli esiti della lussazione acromion claveare sinistra era riscontrata una condizione di artrosi acromion

claveare bilaterale maggiore a destra con associata sclerosi bilaterale del trochite omerale", richiamando i referti dell'indagine radiografica delle spalle e del certificato di visita specialistica ortopedica esibiti dal ricorrente. Ha evidenziato che nello stesso verbale, i sanitari della CMO avevano sottolineato che "l'artrosi acromion claveare e la sclerosi del trochite radiologicamente rilevata costituiscono entità neurografiche ad eziopatogenesi cronico degenerativa come dimostrato dalla loro localizzazione bilaterale". Ha evidenziato che il 4 maggio 2018 i sanitari della stessa CMO avevano constatato "aggravamento con ascrivibilità alla ottava categoria – tabella A, sulla base delle risultanze di una indagine RM spalla sinistra esibita dal paziente nel corso della visita (…), nonché del referto di indagine rx spalla sinistra (…) e della visita specialistica ortopedica effettuata in data 30/03/2018 (…)" con il giudizio diagnostico di "esiti di pregressa lussazione acromion claveare spalla sinistra con allegata tendinopatia del m. sovraspinoso, del m. infraspinoso e del m. sottoscapolare e disomogeneità del complesso legamentoso gleno-omerale inferiore post-traumatica con marcato deficit funzionale".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'UML ha quindi affermato che appariva "di tutta evidenza che la condizione artrosica a carico delle articolazioni acromion-claveari quale epifenomeno del trauma occorso durante il servizio di leva, il deficit funzionale obiettivamente rilevabile, la bilateralità dei riscontri strumentali effettuati siano evidenti, seppur in modo evolutivamente differente, sia nel corso della visita del maggio 2018 sia nel marzo 2016. La differenza semmai può essere indicata nell'utilizzo di uno strumento diagnostico di maggiore rilevanza come la risonanza magnetica eseguita nel 2018 che al contrario mancava nell'accertamento sanitario del 2016". L'UML ha dunque ritenuto che "il giudizio diagnostico espresso in forma differente nel 2018 sia sovrapponibile a quello espresso nel 2016 in termini generali, anche se i due anni trascorsi hanno certamente modificato *in peius* i riscontri obiettivo-strumentali, fatto di per sé conseguente alle caratteristiche intrinseche della patologia artrosica che possiede un andamento cronologico ed evoluzionistico in senso peggiorativo".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In considerazione di quanto sopra affermato in merito al riconoscimento della sussistenza del presupposto per il richiesto riconoscimento fin dalla

data della domanda (7 maggio 2015), il ricorso deve essere parzialmente accolto, con il riconoscimento della decorrenza delle prestazioni economiche fin dal 1° giugno 2015, quale primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Sono pertanto dovuti i ratei arretrati relativi al periodo inizialmente non riconosciuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da computarsi in regime di cumulo parziale (secondo i criteri affermati in SS.RR., sent. n. 10/QM/).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. In considerazione della presenza in atti di diversi pareri medici, nonché tenuto conto del solo parziale accoglimento del ricorso, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, riconosce la decorrenza delle prestazioni economiche dal 1° giugno 2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
09.05.2025 12:37:09
GMT+02:00